



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 luglio 2013 (04.07)
(OR. en)**

11672/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0211 (NLE)**

**ACP 103
FIN 377
PTOM 21
RELEX 596
DEVGEN 170**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	1 luglio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 445 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 445 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.6.2013
COM(2013) 445 final

2013/0211 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La povertà è ancora oggi un grave problema per i paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico (ACP): molti Stati ACP sono infatti in ritardo nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e stentano a realizzare lo sviluppo sostenibile. Intenta a aiutare gli Stati ACP a affrontare questi problemi, l'Unione deve poter continuare a sostenerne gli sforzi volti a ridurre e, a termine, eliminare la povertà, a realizzare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e a integrarsi gradualmente nell'economia mondiale.

Le relazioni privilegiate dell'Unione con questo gruppo di paesi in via di sviluppo si inscrivono nel quadro dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000¹, per un periodo di 20 anni ("accordo di Cotonou"). Il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il principale strumento tramite il quale l'Unione eroga assistenza nel quadro della cooperazione allo sviluppo prevista dall'accordo di Cotonou con gli Stati ACP e della cooperazione con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) prevista dalla decisione sull'associazione d'oltremare. Il FES è finanziato dagli Stati membri dell'UE tramite contributi specifici e non rientra quindi nel bilancio dell'Unione. Ciascun FES è concluso su base pluriennale.

Per il quadro finanziario pluriennale successivo al 2013, la comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"² della Commissione europea stabilisce il bilancio complessivo dell'11° FES (30 318,7 milioni di EUR a prezzi 2011, ovvero 34 275,6 milioni di EUR a prezzi correnti) per la cooperazione con gli Stati ACP e i PTOM. La Commissione ha poi adottato una comunicazione in cui descrive i principali elementi che dovranno figurare nell'accordo interno sull'11° FES per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020³. L'assunto da cui parte la Commissione è che l'Unione europea e gli Stati membri raggiungano un accordo sul meccanismo di finanziamento (11° FES), sul periodo di applicazione (2014-2020) e sull'importo dei fondi da assegnare a tale meccanismo per attuare il partenariato ACP-UE e che i rappresentanti dei governi degli Stati membri sottoscrivano un accordo interno sull'11° FES. Le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 stabiliscono l'importo complessivo dell'11° FES a 30 506 milioni di EUR a prezzi correnti⁴.

Per far fronte alle nuove sfide, e alla luce delle priorità poste dalla strategia Europa 2020, la Commissione ha deciso di presentare una proposta che modifica il regolamento di esecuzione dell'11° FES in linea con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento"⁵ del 13 ottobre 2011. Il quadro strategico generale della programmazione e dell'attuazione del FES è completato dal consenso europeo, adottato il 22 dicembre 2005, e dai principi sull'efficacia degli aiuti internazionalmente convenuti, tra cui il documento finale di Busan (2011).

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3, modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

² COM(2011) 500.

³ COM(2011) 837.

⁴ EUCO 37/13 e EUCO 37/13 COR 1.

⁵ COM(2011) 637.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione pubblica

Tra il 26 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sul finanziamento futuro dell'azione esterna dell'UE, sulla base di un questionario online e del documento di riferimento dal titolo "Quali strumenti finanziari per l'azione esterna dell'UE dopo il 2013?". Le risposte non indicano nell'insieme la necessità di modificare sostanzialmente i meccanismi di attuazione vigenti, sebbene i rispondenti si siano espressi a larga maggioranza per un'attuazione più flessibile e semplificata.

Valutazione d'impatto

La Commissione ha condotto una valutazione d'impatto⁶ che considera 3 alternative di base per ciascun obiettivo identificato (più differenziazione e concentrazione, coordinamento rafforzato con gli Stati membri dell'UE, maggior ricorso a strumenti finanziari innovativi, più flessibilità): la prima conferma lo status quo (nessuna modifica rispetto al 10° FES), mentre la seconda, suddivisa in due opzioni, modifica il quadro del FES. La prima alternativa è stata scartata perché non affronta i problemi individuati. Le altre due opzioni affrontano i problemi in misura diversa, ciascuna con implicazioni specifiche. La valutazione d'impatto conclude che, per ciascun obiettivo individuato, la seconda opzione è più idonea a render conto dei nuovi orientamenti strategici dell'azione esterna dell'UE per i seguenti motivi:

- segue un'impostazione geografica più mirata che permette di indirizzare le risorse là dove sono maggiormente necessarie, garantendo massimo impatto e valore aggiunto;
- segue un'impostazione settoriale più mirata che permette di concentrare le risorse su un numero limitato di settori, aumentando così la massa critica dell'UE;
- permette di rafforzare l'efficienza e il peso politico degli aiuti dell'UE grazie a una migliore divisione dei compiti tra donatori, a una programmazione congiunta e all'uso di fondi fiduciari dell'UE;
- potenzia l'effetto leva finanziario delle risorse dell'UE grazie a strumenti finanziari innovativi;
- permette di adeguare velocemente le assegnazioni degli aiuti in funzione dell'evolvere delle circostanze, di situazioni specifiche (crisi, fragilità, transizione) o della necessità di un approccio maggiormente orientato agli incentivi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

I principali obiettivi strategici dell'azione esterna dell'UE sono definiti dal trattato di Lisbona (articolo 21 TUE). L'articolo 208 del TFUE individua nella riduzione e, a termine,

⁶ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1459:FIN:EN:PDF>

nell'eliminazione della povertà il principale obiettivo della cooperazione allo sviluppo dell'UE. In questo contesto l'UE rispetta gli impegni e tiene conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali.

Quanto alla cooperazione con gli Stati e le regioni ACP, il contesto giuridico è ulteriormente definito dall'accordo di Cotonou.

La presente proposta è presentata dalla Commissione sulla base di un accordo interno sull'11° FES⁷ che prevede l'adozione all'unanimità di un regolamento del Consiglio sull'esecuzione dell'11° FES nell'ambito dell'accordo di Cotonou, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI PRINCIPALI

Il regolamento di esecuzione dell'11° FES è stato elaborato con i seguenti obiettivi:

- in linea con i principi fondamentali di semplificazione e maggiore efficacia, l'intento è allineare quanto più possibile il testo con le principali disposizioni della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI)⁸ (in particolare sulla programmazione) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (CIR)⁹ (in particolare sull'attuazione), che prevede norme di esecuzione semplificate e armonizzate e procedure comuni a tutti gli strumenti dell'azione esterna (ad eccezione del FES e della Groenlandia). Lo sforzo di allineamento tiene conto anche dei risultati dei negoziati su questi testi (nello specifico dei compromessi ritenuti accettabili per la Commissione) in sede di Consiglio (Coreper) e delle commissioni parlamentari al momento dell'elaborazione della presente proposta. La Commissione si riserva inoltre il diritto di adattare la proposta una volta adottata, durante i negoziati con il Consiglio, per continuare a garantirne la coerenza con il testo dei regolamenti DCI e del CIR negoziati in parallelo. Ciò contribuirà a spianare la strada verso la possibile inclusione del FES nel bilancio dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale successivo al 2020, in linea con le proposte presentate dalla Commissione nella comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" e con le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013;

⁷ Inserire il riferimento dell'accordo interno sull'11° FES.

⁸ COM(2011) 840.

⁹ COM(2011) 842.

- garantire la conformità del testo con le disposizioni dell'accordo di Cotonou, in particolare l'allegato IV sulle procedure di attuazione e di gestione, e semplificarlo rispetto al regolamento relativo all'applicazione del 10° FES¹⁰.

Titolo I: Obiettivi e principi generali — articoli 1 e 2

L'**articolo 1 (Obiettivi e criteri di ammissibilità)** si allinea quanto più possibile con l'articolo 2 della proposta di regolamento DCI sugli obiettivi e i criteri di ammissibilità e fa riferimento ai più vasti obiettivi, principi e valori dell'accordo di Cotonou, come anche agli obiettivi di sviluppo e alle strategie di cooperazione definiti dalle linee di indirizzo dell'Unione, tra cui il programma di cambiamento. L'articolo pone inoltre come condizione il massimo rispetto dei criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC e spiega la complementarità tra aiuti umanitari e strumenti FES.

L'**articolo 2 (Principi generali)** è allineato all'articolo 3, paragrafi 5 e 10, della proposta di regolamento DCI e definisce i principi di base che governano l'esecuzione del regolamento: una maggiore coerenza dell'azione esterna dell'Unione, un miglior coordinamento con gli Stati membri e altri donatori bilaterali o multilaterali e un processo di sviluppo condotto dai paesi e dalle regioni partner basato sulla responsabilità reciproca, secondo un approccio inclusivo e partecipativo allo sviluppo e modalità di cooperazione effettive e innovative, in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, in modo da rendere gli aiuti più incisivi e ridurre sovrapposizioni e doppioni.

Titolo II: Programmazione e assegnazione dei fondi — articoli da 3 a 7

L'**articolo 3 (Quadro generale dell'assegnazione dei fondi)** definisce il quadro per l'assegnazione delle risorse del FES, allineandosi, nella misura del possibile, con l'articolo 3, paragrafo 2, della proposta di regolamento DCI sui principi dell'approccio differenziato ai paesi partner. L'articolo 3 applica al FES i principi della comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e assicura al tempo stesso il rispetto dei requisiti dell'accordo di Cotonou sull'assegnazione delle risorse (stabiliti all'allegato IV, articolo 3, dell'accordo). I criteri di assegnazione sono suddivisi in due paragrafi: il paragrafo 1 ricorda le disposizioni dell'accordo di Cotonou su esigenze e rendimento, mentre il paragrafo 2 applica più nello specifico i principi di differenziazione del programma di cambiamento per determinare le assegnazioni indicative nazionali (esigenze, capacità, impegni, prestazioni e impatto).

L'**articolo 4 (Quadro generale della programmazione)** definisce il quadro generale della programmazione del FES in forza del presente regolamento. L'articolo ribadisce il principio del partenariato e dell'allineamento dell'accordo di Cotonou secondo cui la programmazione è realizzata, laddove possibile, in comune con il paese o la regione partner interessati e si allinea progressivamente alle loro strategie di riduzione della povertà. L'articolo contiene anche elementi dell'articolo 10, paragrafo 2, della proposta di regolamento DCI: per assicurare sinergie e complementarità tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, questi sono pienamente coinvolti nel processo di programmazione, anche tramite la programmazione congiunta. Data la natura specifica dei finanziamenti del FES, è prevista la partecipazione di tutti gli Stati membri, anche quelli non rappresentati localmente. Il processo

¹⁰ Regolamento (CE) n. 617/2007, GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.

di consultazione dovrà inoltre coinvolgere altri donatori e attori dello sviluppo, la società civile e le autorità regionali e locali.

L'articolo 4, paragrafo 3, descrive le circostanze, previste dall'accordo di Cotonou, in cui la Commissione può stabilire unilateralmente disposizioni specifiche di programmazione e di esecuzione degli aiuti allo sviluppo.

L'articolo 4, paragrafo 4, ribadisce l'obiettivo stabilito dalla comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" di concentrare l'assistenza bilaterale su un massimo di tre settori, in linea con l'articolo 5, paragrafo 4, della proposta di regolamento DCI.

L'articolo 5 (Documenti di programmazione) è allineato quanto più possibile con l'articolo 11 della proposta di regolamento DCI. L'articolo stabilisce i requisiti e i principi applicabili all'elaborazione dei documenti di strategia per paese e per regione e, sulla loro base, dei programmi indicativi pluriennali. L'articolo elenca inoltre i casi in cui i documenti di strategia non sono richiesti, al fine di semplificare e razionalizzare il processo di programmazione e favorire la programmazione congiunta con gli Stati membri e l'allineamento ai programmi nazionali dei paesi in via di sviluppo. L'articolo prevede inoltre la possibilità di elaborare un documento quadro congiunto che definisca una strategia globale dell'Unione, anche in materia di sviluppo. In linea con il principio del partenariato previsto dall'accordo di Cotonou, l'uso di documenti di programmazione alternativi richiede l'accordo del governo del paese partner, in mancanza del quale occorrerà elaborare un documento di strategia.

L'articolo 5, paragrafi 5 e 6, prevede tipi di programmazione propri del FES, contemplati dall'accordo di Cotonou, per la cooperazione intra-ACP e per programmi speciali di sostegno.

L'articolo 6 (Programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità) è allineato con l'articolo 12 della proposta di regolamento DCI e mette l'accento sulle esigenze e le circostanze specifiche dei paesi in situazioni di crisi, post-crisi e fragilità, circostanze di cui occorre tener conto nell'elaborare i documenti di programmazione.

L'articolo 7 (Approvazione e modifica dei documenti di programmazione) si allinea nella misura del possibile con l'articolo 14 della proposta di regolamento DCI sull'approvazione dei documenti di strategia e sull'adozione dei programmi indicativi pluriennali. I documenti di programmazione (documenti di strategia, programmi indicativi pluriennali e programmi di sostegno speciali) sono approvati dalla Commissione conformemente all'articolo 14 del presente regolamento. L'articolo riflette inoltre le disposizioni dell'accordo di Cotonou riguardanti la trasmissione dei documenti all'assemblea parlamentare paritetica e l'approvazione dei documenti di programmazione da parte dello Stato o della regione ACP interessati, previa adozione della Commissione, e disciplina il riesame della programmazione e la revisione (in caso di sviluppi significativi della strategia o delle priorità previste) dei relativi documenti. Lo scopo è garantire flessibilità e semplificazione stabilendo i casi di modifiche non sostanziali, che vanno comunicate al comitato FES. L'articolo prevede inoltre una procedura speciale per la modifica dei documenti di programmazione in casi di urgenza debitamente giustificati, equivalente alla procedura di comitatologia di cui all'articolo 8 del

regolamento (UE) n. 182/2011¹¹, prevista all'articolo 14, paragrafo 10, del presente regolamento.

Titolo III: Esecuzione – articoli da 8 a 13

L'**articolo 8 (Quadro generale di esecuzione)** definisce il quadro generale per l'attuazione dell'assistenza comunitaria in linea con il regolamento finanziario dell'11° FES.

L'**articolo 9 (Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali)** è allineato quanto più possibile con l'articolo 2 della proposta di regolamento CIR. La Commissione adotta decisioni di finanziamento sotto forma di programmi d'azione, basati sui documenti di programmazione pluriennale e, in linea con detti documenti, può adottare misure individuali al di fuori del quadro del programma d'azione. In casi specifici (circostanze eccezionali o bisogni impreveduti) previsti dall'accordo di Cotonou, la Commissione può anche adottare misure speciali non previste dai documenti di programmazione pluriennale. L'articolo stabilisce le procedure per l'adozione delle decisioni di finanziamento e prevede un'adeguata analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità.

L'**articolo 10 (Contributi volontari degli Stati membri)** descrive le condizioni per la gestione dei contributi volontari che gli Stati membri possono fornire alla Commissione o alla BEI conformemente all'accordo interno sull'11° FES.

L'**articolo 11 (Imposte, tasse, dazi e oneri)** definisce le condizioni in materia di imposte, tasse, dazi e oneri, in linea con l'articolo 5 della proposta di regolamento CIR e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato IV, articolo 31, dell'accordo di Cotonou.

L'**articolo 12 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione)**, allineato all'articolo 7 della proposta di regolamento CIR, stabilisce le misure atte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e abilita in particolare la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tutti i necessari controlli sulle misure poste in essere.

L'**articolo 13 (Norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione)** non è allineato con gli articoli 8 e 9 della proposta di regolamento CIR ma fa riferimento alle disposizioni sulle norme in materia di cittadinanza e origine definite all'allegato IV, articolo 20, dell'accordo di Cotonou.

Titolo IV: Procedure decisionali — articoli da 14 a 16

L'**articolo 14 (Competenze del comitato FES)** descrive i compiti e la partecipazione del comitato FES all'attuazione del presente regolamento. Le procedure del FES sono allineate con l'articolo 15 della proposta di regolamento CIR, che rimanda al regolamento sulle procedure di comitatologia. Le procedure sono equivalenti *mutatis mutandis* all'articolo 3

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(Disposizioni comuni), all'articolo 5 (Procedura d'esame) e all'articolo 8 (Atti di esecuzione immediatamente applicabili) del regolamento n. 182/2011 sulla comitatologia.

L'articolo 15 (Fondo per la pace in Africa) stabilisce procedure ad hoc per la gestione del Fondo per la pace in Africa.

L'articolo 16 (Il comitato del Fondo investimenti) definisce struttura e funzionamento del comitato del Fondo investimenti, istituito sotto l'egida della BEI in forza dell'accordo interno, nell'attuazione del presente regolamento. L'articolo precisa il *modus operandi* e le condizioni applicabili alle operazioni della BEI.

Titolo V: Disposizioni finali – articoli da 17 a 22

L'articolo 17 (Partecipazione di un paese o di una regione terzi) è basato sul regolamento relativo all'applicazione del 10° FES, tenendo presente l'articolo 15 della proposta di regolamento DCI. È prevista la possibilità di estendere l'ammissibilità dei finanziamenti del FES destinati ai paesi ACP ai paesi in via di sviluppo non ACP e agli organismi di integrazione regionale cui partecipano i paesi ACP. L'articolo promuove inoltre il rafforzamento dei programmi di cooperazione regionale tra paesi ACP, PTOM e regioni ultraperiferiche dell'Unione.

L'articolo 18 (Monitoraggio, relazioni e valutazione dell'assistenza FES) è allineato con gli articoli 12 e 13 della proposta di regolamento CIR. La Commissione e la BEI sono tenute a valutare regolarmente i risultati delle politiche, dei programmi e dei progetti attuati; la Commissione esamina inoltre l'efficacia della programmazione e stila una relazione biennale sullo stato di avanzamento e sull'attuazione del presente regolamento. L'articolo prevede inoltre un esame di rendimento, volto a valutare il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti e i risultati e l'incidenza dell'aiuto fornito, e valutazioni intermedie e finali del Fondo investimenti, come previsto nell'allegato II dell'accordo di Cotonou.

L'articolo 19 (Spesa per l'azione per il clima e la biodiversità), allineato con l'articolo 14 della proposta di regolamento CIR, prevede uno specifico sistema di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE ("marcatori di Rio").

L'articolo 20 (Servizio europeo per l'azione esterna) – articolo orizzontale presente in tutte le proposte della Commissione in materia di azione esterna, come l'articolo 21 della proposta di regolamento DCI – ribadisce che il regolamento è applicato conformemente alla decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna¹², in particolare l'articolo 9.

L'articolo 21 (Misure transitorie) prevede un meccanismo di transizione che garantisce la disponibilità di fondi in caso di entrata in vigore ritardata dell'11° FES, in particolare in vista di possibili ritardi nel processo di ratifica dell'accordo interno sull'11° FES. Fino all'entrata in vigore dell'11° FES, i programmi d'azione, le misure individuali, le misure speciali e i programmi d'azione specifici per le spese di supporto devono essere finanziati entro i limiti dei saldi dei FES precedenti e dai fondi disimpegnati da progetti previsti nel loro ambito. I

¹² Decisione 2010/427/UE del Consiglio.

fondi impegnati¹³ nel quadro del meccanismo di transizione sono contabilizzati nell'ambito dell'11° FES. Adottando all'unanimità il presente regolamento, il Consiglio decide sull'uso delle rimanenze dei precedenti FES di cui all'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno sul 10° FES e all'allegato I ter, paragrafo 5, dell'accordo di Cotonou. L'articolo prevede anche la continuazione del regolamento finanziario del 10° FES in attesa dell'adozione del regolamento finanziario dell'11° FES.

L'**articolo 22 (Entrata in vigore)** dispone che il regolamento si applica dal 1° gennaio 2014 fino alla data finale di applicazione dell'accordo sull'11° FES.

¹³ “Approvati” secondo la terminologia della BEI.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹⁴ ("accordo di Cotonou"),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE¹⁵ ("accordo interno"), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti (BEI),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. (...) del Consiglio dei ministri ACP-UE¹⁶ stabilisce il quadro finanziario pluriennale per la cooperazione con i paesi ACP per il periodo dal 2014 al 2020 mediante l'adozione di un nuovo allegato I quater dell'accordo di Cotonou.
- (2) L'accordo interno stabilisce le varie dotazioni finanziarie dell'11° Fondo europeo di sviluppo ("11° FES"), il criterio di ripartizione e i contributi all'11° FES, istituisce il comitato del Fondo europeo di sviluppo ("comitato FES") e il comitato del Fondo investimenti ("comitato FI") e determina la ponderazione di voto e le norme di maggioranza qualificata.
- (3) L'accordo interno stabilisce inoltre l'importo complessivo degli aiuti dell'UE a favore del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("Stati ACP") (esclusa la Repubblica del Sudafrica) e dei paesi e territori d'oltremare ("PTOM") per il periodo

¹⁴ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, p. 3).

¹⁵ Inserire il riferimento dell'accordo interno sull'11° FES: GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ Inserire il riferimento della decisione del Consiglio ACP-UE: GU C [...] del [...], pag. [...].

di sette anni dal 2014 al 2020, pari a 30 506 milioni di EUR finanziati dagli Stati membri. Di questo importo [...] milioni di EUR sono assegnati agli Stati ACP, come specificato nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 di cui all'allegato I quater dell'accordo di Cotonou, [...] milioni di EUR sono assegnati ai PTOM e [...] milioni di EUR sono assegnati alla Commissione a copertura delle spese di supporto in cui incorre nella programmazione e dall'attuazione del FES.

- (4) L'assegnazione dell'11° FES a favore dei PTOM è disciplinata dalla decisione [...] del Consiglio, del [...], relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea¹⁷ e dalle relative modalità d'esecuzione e successivi aggiornamenti.
- (5) Le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario¹⁸, ammissibili al finanziamento in forza del medesimo, possono essere finanziate dall'11° FES solo nei casi eccezionali in cui l'assistenza si riveli necessaria per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo e non possa essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.
- (6) L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio del finanziamento del Fondo per la pace in Africa tramite il FES.
- (7) Gli Stati ACP potranno essere inoltre ammessi all'assistenza dell'Unione nell'ambito dei programmi tematici previsti dal regolamento (UE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, dal regolamento (UE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, dal regolamento (UE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce uno strumento per la stabilità e dal regolamento (UE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo. Questi programmi dovranno avere un valore aggiunto e essere coerenti e complementari con i programmi finanziati nell'ambito dell'11° FES.
- (8) Come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus per tutti", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport¹⁹, per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore viene assegnato un importo indicativo di 1 812 000 000 EUR, proveniente da strumenti esterni di vario tipo (strumento per la cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento da e verso paesi terzi, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni o organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del regolamento (UE) n. (.../...) "Erasmus per tutti" si applicheranno all'utilizzo di tali fondi. Il finanziamento sarà reso disponibile attraverso 2 assegnazioni annuali che si limiteranno a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si rifletterà nella programmazione pluriennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di

¹⁷ Inserire il riferimento della decisione PTOM riveduta: GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁸ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

¹⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell'UE debbano tener conto.

- (9) Occorre promuovere la cooperazione regionale fra gli Stati ACP, i PTOM e le regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- (10) Ai fini dell'esecuzione dell'11° FES occorre definire la procedura di programmazione, esame e approvazione degli aiuti e stabilire precise modalità di controllo per l'utilizzo degli aiuti. Il (...) i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato la decisione (.../...) sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno²⁰, ai fini dell'adozione del regolamento di esecuzione e del regolamento finanziario nonché dell'istituzione del comitato FES e del comitato FI.
- (11) Il consenso europeo sullo sviluppo del 22 dicembre 2005²¹ e le conclusioni del Consiglio sulle comunicazioni della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento"²² e "Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi"²³ definiscono il quadro strategico generale che orienterà la programmazione e l'esecuzione dell'11° FES, insieme ai principi sull'efficacia degli aiuti internazionalmente convenuti, come quelli stabiliti nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti (2005), al codice di condotta dell'UE in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (2007), agli orientamenti dell'UE per il programma d'azione di Accra (2008), al documento finale di Busan (2011) e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Unione.
- (12) L'Unione intende inoltre assicurare la coerenza con altri settori dell'azione esterna all'atto di formulare la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE e la relativa pianificazione strategica e di programmare e attuare le misure.
- (13) Tra le grandi sfide che l'Unione deve affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento internazionale. In linea con l'indirizzo stabilito dalla Commissione nella comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" del 29 giugno 2011, il presente regolamento intende contribuire quanto più possibile all'obiettivo di destinare almeno il 20% dei fondi complessivi dell'UE all'azione per il clima, rispettando al tempo stesso il principio del partenariato con gli Stati ACP sancito nell'accordo di Cotonou. Perché abbiano un impatto maggiore, le azioni mirate a una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici dovranno sostenersi a vicenda.
- (14) L'Unione e gli Stati membri devono migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente, è opportuno prevedere procedure di programmazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e opportuno.

²⁰ Inserire il riferimento alla decisione sull'applicazione provvisoria

²¹ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

²² Documento del Consiglio 9369/12 del 14 maggio 2012.

²³ Documento del Consiglio 9371/12 del 14 maggio 2012.

- (15) Il partenariato strategico Africa-UE²⁴ è stato adottato al vertice UE-Africa di dicembre 2007 e confermato al vertice UE-Africa di novembre 2010. Il Consiglio ha inoltre adottato le conclusioni sulla strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE del 19 novembre 2012²⁵ che sostituiscono le conclusioni del Consiglio sul partenariato UE-Caraibi dell'11 aprile 2006. Per il Pacifico, il Consiglio ha adottato le conclusioni su un partenariato rinnovato per lo sviluppo UE-Pacifico del 14 maggio 2012²⁶ che aggiornano e completano la strategia adottata nel 2006 (conclusioni del Consiglio del 17 luglio 2006).
- (16) Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, soprattutto atte a prevenire, individuare e investigare gli illeciti e a recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e eventuali sanzioni. Tali misure devono essere applicate conformemente agli accordi vigenti con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi.
- (17) In forza dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno del 10° FES e dell'allegato I ter, paragrafo 5, dell'accordo di Cotonou, i fondi del 10° FES, fatti salvi gli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti e escluse le relative sovvenzioni in conto interessi, non potranno più essere impegnati al di là del 31 dicembre 2013, a meno che il Consiglio dell'Unione europea non decida diversamente all'unanimità su proposta della Commissione. È pertanto opportuno prevederne un utilizzo che garantisca la continuità laddove l'11° FES entri in vigore in ritardo. A complemento dell'articolo 10 dell'accordo interno sull'11° FES, in forza del quale il regolamento relativo all'applicazione del 10° FES rimane in vigore in attesa dell'adozione del regolamento di esecuzione dell'11° FES, occorre assicurare anche la continuazione del regolamento finanziario del 10° FES in attesa dell'adozione del regolamento finanziario dell'11° FES.
- (18) La decisione 2010/427/UE del Consiglio fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi e criteri di ammissibilità

1. La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito dell'11° FES si fonda sugli obiettivi, i principi e i valori di base sanciti nelle disposizioni generali dell'accordo di Cotonou.
2. In particolare, in linea con i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e del consenso europeo sullo sviluppo, e successive modifiche e integrazioni:

²⁴ Documento del Consiglio 16344/07.

²⁵ Documento del Consiglio 16455/12.

²⁶ Documento del Consiglio 9877/12.

- (a) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la povertà;
- (b) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuisce anche a:
 - i) promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile,
 - ii) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale.

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite rilevanti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano e, più nello specifico, l'obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), e, dopo il 2015, tramite altri indicatori convenuti dall'Unione e dagli Stati membri in ambito internazionale.

- 3. La programmazione è concepita in modo da rispondere quanto più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo ("APS") stabiliti dall'OCSE/DAC.
- 4. Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario²⁷ e ammissibili al finanziamento in forza del medesimo non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame effettivo tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo.

Articolo 2

Principi generali

- 1. L'esecuzione del presente regolamento garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate e la coerenza delle politiche per lo sviluppo, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione europea.
- 2. L'Unione e gli Stati membri cercano di attivare scambi frequenti e sistematici di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un coordinamento e una complementarità maggiori tra i donatori, puntando su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso a accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

²⁷ GUL 163 del 2.7.1996, pag. 1.

3. L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide mondiali e collabora a tal fine con gli Stati membri e i paesi partner. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.
4. Le relazioni tra l'Unione e gli Stati membri e i paesi partner hanno come fondamento e mirano a promuovere i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, come anche i principi della titolarità e della responsabilità reciproca.

Le relazioni con i paesi partner tengono inoltre conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione.

5. L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali. Ove possibile l'Unione allinea il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali e regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna. A tal fine l'Unione promuove:
 - (c) un processo di sviluppo trasparente, sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a incentivare le competenze locali;
 - (d) l'*empowerment* della popolazione dei paesi partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i settori della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è accordata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità;
 - (e) modalità e strumenti di cooperazione efficaci in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo in debito conto le questioni poste dalla sostenibilità del debito e dalla proliferazione di tali meccanismi. Tutti i programmi, gli interventi, le modalità e gli strumenti di cooperazione, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sull'erogazione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese;
 - (f) la mobilitazione delle entrate nazionali e il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;
 - (g) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppiioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori;
 - (h) il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner secondo gli orientamenti e i principi delle migliori prassi convenuti in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;

- (i) approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e imperniati, ove opportuno, su traguardi e indicatori internazionalmente convenuti, come quelli degli OSM, per valutare e comunicare esiti, risultati, realizzazioni, e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo.
6. L'Unione sostiene, secondo le circostanze, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.
 7. Nel condurre le attività di cooperazione allo sviluppo, l'Unione utilizza e condivide le esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e gli insegnamenti tratti, a seconda delle circostanze.
 8. L'Unione provvede a attivare scambi sistematici di informazioni con la società civile.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 3

Quadro generale dell'assegnazione dei fondi

1. La Commissione stabilisce l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse per ciascun paese e regione ACP e per la cooperazione intra-ACP sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, articoli 3, 9 e 12 quater, dell'accordo di Cotonou, entro i limiti finanziari di cui all'articolo 2 dell'accordo interno.
2. Le assegnazioni indicative nazionali sono stabilite secondo un approccio differenziato ai paesi partner atto a garantire un cooperazione specifica e su misura che tenga conto:
 - (j) delle esigenze;
 - (k) della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;
 - (l) degli impegni e delle prestazioni;
 - (m) dell'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità.

Articolo 4

Quadro generale della programmazione

3. Il processo di programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP nell'ambito dell'accordo di Cotonou è condotto in linea con i principi generali di cui

all'allegato IV, articoli da 1 a 14, dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

4. La programmazione, tranne nei casi previsti al paragrafo 3, è realizzata in comune con il paese o la regione partner interessati e si allinea progressivamente alle loro strategie di riduzione della povertà o equivalenti.

Nelle prime fasi del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione.

L'Unione consulta la BEI, per le questioni attinenti alle sue competenze e operazioni, nonché altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.

La Commissione e gli Stati membri localmente rappresentati si adoperano, ove possibile e opportuno, per condurre una programmazione congiunta. Tutti gli altri Stati membri sono invitati a contribuire per potenziare l'azione esterna comune dell'Unione. La programmazione congiunta si basa sui vantaggi comparativi di tutti i donatori dell'Unione.

5. In circostanze quali quelle di cui all'allegato IV, articolo 3, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 5, dell'accordo di Cotonou, la Commissione può stabilire disposizioni specifiche per programmare e attuare unilateralmente gli aiuti allo sviluppo, in linea con le pertinenti politiche dell'Unione.
6. Nell'ambito dell'assistenza bilaterale, l'assistenza dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori.

Articolo 5

Documenti di programmazione

7. I documenti di strategia, elaborati dall'Unione e dal paese o dalla regione partner interessati, definiscono un quadro strategico coerente per la cooperazione allo sviluppo, in linea con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali dell'accordo di Cotonou e con i principi di cui all'allegato IV, articoli 2, 8 e 12 bis, dell'accordo.

La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi sull'efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese beneficiario o ai sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 2 del presente regolamento. Il periodo di programmazione è, in linea di principio, sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner.

8. Con il consenso del paese o della regione partner interessati, non sono richiesti documenti di strategia:
 - (n) quando il paese o la regione hanno elaborato una strategia di sviluppo sotto forma di piano di sviluppo, o documento simile, accettato dalla Commissione

quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

- (o) nel caso di paesi o regioni con i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;
- (p) nel caso di paesi o regioni in cui esiste già un documento quadro congiunto (DQC) che individua l'approccio globale dell'Unione alle relazioni con quel paese o quella regione partner e che abbraccia la politica di sviluppo dell'Unione;
- (q) per le regioni che hanno convenuto con l'Unione una strategia congiunta;
- (r) per i paesi nei quali l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi prima del 1° gennaio 2017. In questi casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale contiene la risposta dell'Unione per quel paese.

9. I documenti di strategia non sono richiesti per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione iniziale di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020. In questi casi i programmi indicativi pluriennali contengono la risposta dell'Unione per quei paesi.

Un documento di strategia è elaborato nel caso in cui le opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono accettabili per il paese o la regione partner.

10. Fatte salve le circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i programmi indicativi pluriennali si basano su un dialogo con il paese o la regione partner e sono elaborati in base ai documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo frutto di un accordo con il paese o la regione interessati.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 2, lettera b), può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, sostituire il programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi.

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario.

11. Oltre ai documenti di programmazione per paese e per regione, la Commissione e gli Stati ACP, tramite il segretariato ACP, elaborano congiuntamente un documento di strategia intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale in linea con i principi di cui all'allegato IV, articoli da 12 a 14, dell'accordo di Cotonou.
12. Le disposizioni specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento possono consistere in programmi speciali di sostegno, alla luce delle considerazioni particolari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità

1. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati.

Viene data la debita attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post-conflitto e al ruolo delle donne in tali processi.

Quando un paese o una regione partner sono direttamente coinvolti o colpiti da una situazione di crisi, post-crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo fra tutti i pertinenti attori per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo e per rafforzare la resilienza. I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni.

2. Per i paesi o le regioni in situazioni di crisi, post-crisi e fragilità, può essere condotta una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale. Detta revisione può proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti della politica umanitaria a quelli della politica di sviluppo.

Articolo 7

Approvazione e modifica dei documenti di programmazione

1. I documenti di programmazione, comprese le assegnazioni indicative, sono approvati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

La Commissione trasmette i documenti di strategia al comitato FES di cui all'articolo 14 e contemporaneamente all'assemblea parlamentare paritetica per conoscenza.

I documenti di programmazione sono successivamente approvati dal paese o dalla regione ACP interessati. Paesi o regioni con cui non è stato firmato un documento di programmazione possono comunque beneficiare dei finanziamenti alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, comprese le relative assegnazioni indicative, possono essere adeguati alla luce delle revisioni di cui all'allegato IV, articoli 5, 11 e 14, dell'accordo di Cotonou.
3. La procedura di cui all'articolo 14 si applica anche alle modifiche sostanziali che incidono in misura significativa sulla strategia, i documenti di programmazione e/o l'assegnazione delle risorse programmabili. Ove applicabile, le corrispondenti aggiunte ai documenti di programmazione sono successivamente approvate dal paese o dalla regione ACP interessati.

4. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche non sostanziali dei documenti di programmazione consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazioni di fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al 20%, purché non incidano sui settori prioritari e sugli obiettivi definiti da questi documenti. In tal caso la Commissione comunica entro un mese le modifiche al comitato FES.
5. I documenti di programmazione di cui all'articolo 5 possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 10, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, e nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2.

TITOLO III ESECUZIONE

Articolo 8

Quadro generale di esecuzione

L'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione e dalla BEI nel quadro dell'accordo di Cotonou, è attuata in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno ("regolamento finanziario del FES").

Articolo 9

Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali fondati, se del caso, sui documenti di programmazione indicativa di cui all'articolo 5.

Nel caso di azioni ricorrenti, la Commissione può anche adottare programmi d'azione pluriennali per un periodo massimo di tre anni.

Se del caso, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.

2. I programmi d'azione e le misure individuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner interessati, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e coordinandosi, ove opportuno, con altri donatori, segnatamente nei casi di programmazione congiunta, e con la BEI.

I programmi d'azione precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, i principali interventi, i metodi di attuazione, il bilancio e il calendario indicativo, le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo del rendimento.

Essi indicano le modalità per tenere conto delle attività, in corso o previste, della BEI.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e per rispondere a necessità impreviste, la Commissione può adottare misure speciali.

4. I programmi d'azione e le misure individuali di cui al paragrafo 1 per i quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di EUR e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 30 milioni di EUR sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

La procedura non si applica ai programmi d'azione e alle misure al di sotto di queste soglie, e alle relative modifiche non sostanziali. Per modifiche non sostanziali si intendono adeguamenti tecnici quali la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione di fondi all'interno del bilancio di previsione, gli aumenti o le riduzioni del bilancio inferiori al 20% del bilancio iniziale, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del programma d'azione o della misura iniziale. In questi casi la Commissione adotta i programmi d'azione, le misure o le relative modifiche non sostanziali e li comunica entro un mese al comitato FES.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 10.

5. La Commissione adotta programmi d'azione specifici per le spese di supporto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo interno conformemente alla procedura di cui all'articolo 14. Eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di supporto sono adottate secondo la stessa procedura.
6. Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare per i grandi progetti di nuove infrastrutture, è effettuata un'adeguata analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.

Articolo 10

Contributi supplementari degli Stati membri

1. Gli Stati membri possono fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo interno per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Cotonou al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi nell'ambito dell'11° FES. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri previsti all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 dell'accordo interno per le quali possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo.
2. La destinazione dei contributi volontari si limita a casi debitamente giustificati, ad esempio per far fronte alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In tal caso i contributi volontari affidati alla Commissione o alla BEI sono

considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario del FES.

3. I contributi supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e revisione e nei programmi d'azione annuali, nelle misure individuali e nelle misure speciali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner.
4. La Commissione adotta le conseguenti modifiche dei programmi d'azione, delle misure individuali e delle misure speciali secondo le disposizioni dell'articolo 9.
5. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES/comitato FI circa i contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Cotonou.

Articolo 11

Imposte, tasse, dazi e oneri

L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Fatto salvo l'allegato IV, articolo 31, dell'accordo di Cotonou, dette imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni previste dal regolamento finanziario del FES di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero oppure, ove opportuno, la restituzione delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile e di verifica, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio²⁹ per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli

²⁸ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

²⁹ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto nei limiti delle rispettive competenze.

Articolo 13

Norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione

Le norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione sono definite all'allegato IV, articolo 20, dell'accordo di Cotonou.

TITOLO IV PROCEDURE DECISIONALI

Articolo 14

Competenze del comitato FES

1. Il comitato del Fondo europeo di sviluppo ("comitato FES") istituito ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo interno esprime pareri secondo la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 10.

Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato FES per le questioni concernenti la Banca.
2. I compiti del comitato FES riguardano le competenze di cui ai titoli II e III del presente regolamento:
 - (s) programmazione degli aiuti dell'Unione nel quadro dell'11° FES e revisioni della programmazione, con particolare riguardo alle strategie nazionali, regionali e intra-ACP;
 - (t) monitoraggio dell'attuazione degli aiuti dell'Unione e degli Stati membri, compresi, tra l'altro, l'impatto dell'assistenza mirata alla riduzione della povertà, gli aspetti settoriali, le questioni trasversali, il funzionamento del coordinamento sul campo con gli Stati membri e altri donatori e i progressi nell'applicazione dei principi sull'efficacia degli aiuti di cui all'articolo 2.
3. Quando il comitato FES è chiamato a esprimere un parere, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato FES, entro i termini fissati nel suo regolamento interno, un progetto delle misure da adottare. Il comitato FES formula il proprio parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame ma che non supera i 30 giorni.

Fino a quando il comitato FES non esprime un parere, ogni suo membro può proporre modifiche e il presidente può presentare versioni modificate del progetto di misura.

Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato FES. Il presidente informa il comitato FES del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato.

4. I pareri sono adottati a maggioranza qualificata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno, e secondo la ponderazione dei voti degli Stati membri specificata all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno.
5. Se il comitato FES formula parere positivo, la Commissione adotta le misure, che si applicano immediatamente.
6. Se il comitato FES formula parere negativo, la Commissione non adotta le misure. Se le misure sono ritenute necessarie, il presidente può sottoporre al comitato FES, entro due mesi dall'adozione del parere negativo, una versione modificata del progetto di misure o presentare, entro un mese dalla suddetta adozione, il progetto di misure al riesame del comitato di appello di cui al paragrafo 9.
7. Se il comitato FES non formula alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di misure, tranne nel caso di cui al secondo comma in appresso. Se la Commissione non adotta le misure, il presidente può presentare una versione modificata delle misure al comitato FES.

La Commissione non adotta le misure se vi si oppone la maggioranza semplice dei membri del comitato FES. In tal caso, se le misure sono ritenute necessarie, il presidente può sottoporre al comitato FES, entro due mesi dalla delibera del comitato, una versione modificata del progetto di misure o presentare, entro un mese dalla delibera, il progetto di misure al riesame del comitato di appello di cui al paragrafo 9.

8. Per i pareri resi dal comitato FES mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
9. Il comitato di appello adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri, su proposta della Commissione. Se interpellato, il comitato di appello si riunisce non prima di quattordici giorni, salvo in casi debitamente giustificati, e non oltre sei settimane dalla data della richiesta di riesame. Fatto salvo il paragrafo 3, primo comma, il comitato di appello formula il proprio parere entro due mesi dalla data della richiesta di riesame deliberando a maggioranza qualificata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno, e in base alla ponderazione dei voti degli Stati membri specificata all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno. Il comitato di appello è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il presidente fissa la data della riunione del comitato di appello in stretta collaborazione con i membri del comitato, in modo da permettere agli Stati membri,

alla Commissione e alla BEI, per le questioni riguardanti la Banca, di assicurare un adeguato livello di rappresentazione.

Se il comitato di appello formula parere positivo, la Commissione adotta le misure. Se il comitato di appello non formula alcun parere, la Commissione può adottare le misure. Se il comitato di appello formula parere negativo, la Commissione non adotta le misure.

10. Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, la Commissione adotta le misure, che si applicano immediatamente, senza essere presentate prima al comitato FES, e rimangono in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

Il presidente sottopone le misure al parere del comitato FES entro quattordici giorni dall'adozione.

Se il comitato FES formula parere negativo conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la Commissione abroga immediatamente le misure adottate a norma del primo comma.

Articolo 15

Fondo per la pace in Africa

I programmi indicativi intra-ACP assegnano determinate risorse a favore del Fondo per la pace in Africa. Il finanziamento può essere completato dai programmi indicativi regionali. Si applica la procedura specifica illustrata di seguito:

- (a) su richiesta dell'Unione africana, approvata dal comitato degli ambasciatori ACP, la Commissione elabora i programmi d'azione pluriennali precisando gli obiettivi perseguiti, la portata e la natura dei possibili interventi e le modalità di attuazione. Le procedure decisionali specifiche per ciascun tipo di intervento possibile in funzione della natura, del volume e dell'urgenza dell'intervento sono descritte in un allegato del programma d'azione;
- (b) prima di essere adottati dalla Commissione, i programmi d'azione, compresi l'allegato di cui alla lettera a) e eventuali modifiche, sono discussi dai competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio e dal Comitato politico e di sicurezza e approvati dal Coreper a maggioranza qualificata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno;
- (c) i programmi d'azione, escluso l'allegato di cui alla lettera a), costituiscono la base dell'accordo di finanziamento che viene concluso tra la Commissione e l'Unione africana;
- (d) ciascun intervento da attuare nell'ambito dell'accordo di finanziamento è soggetto alla previa adozione del Comitato politico e di sicurezza. I competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio sono informati o consultati in tempo utile prima della trasmissione delle misure previste al Comitato politico e di sicurezza, secondo le specifiche procedure decisionali di cui alla lettera b), in modo da garantire che, oltre alla dimensione militare e di sicurezza, siano prese in considerazione anche le questioni connesse allo sviluppo;

- (e) ogni anno, e su richiesta del Consiglio o del comitato FES, la Commissione redige una relazione di attività sull'uso dei fondi destinata, per informazione, al Consiglio e al comitato FES, nella quale distingue tra impegni e pagamenti collegati o meno all'APS.

L'Unione continua a valutare possibili fonti di finanziamento alternative, comprese le risorse della politica estera e di sicurezza comune.

Articolo 16

Il comitato del Fondo investimenti

1. Il comitato del Fondo investimenti ("comitato FI"), istituito sotto l'egida della BEI in forza dell'articolo 9 dell'accordo interno, è composto dai rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Sono invitati a partecipare un osservatore del Segretariato generale del Consiglio e un osservatore del SEAE. Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un rappresentante e un supplente. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è designato tra i membri del comitato e eletto dagli stessi per un mandato di due anni. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Hanno diritto di voto solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i loro supplenti.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta della BEI e previa consultazione della Commissione.

Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata secondo la ponderazione dei voti specificata all'articolo 8 dell'accordo interno.

Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte l'anno. Possono essere indette riunioni supplementari su richiesta della BEI o dei membri del comitato secondo quanto stabilito dal regolamento interno. Il comitato FI può inoltre formulare un parere con procedura scritta, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

2. Il comitato FI approva:
- (a) gli orientamenti operativi sull'attuazione del FI;
 - (b) le strategie di investimento e i programmi di attività del FI, sulla base degli obiettivi dell'accordo di Cotonou e dei principi generali della politica di sviluppo dell'Unione;
 - (c) le relazioni annuali del FI;
 - (d) qualsiasi documento di indirizzo generale riguardante il FI, comprese le relazioni di valutazione.
3. Il comitato FI formula inoltre pareri sulle:
- (a) proposte relative alla concessione di sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di Cotonou. In tal caso il comitato formula anche un parere sull'impiego delle suddette sovvenzioni;

- (b) proposte di intervento del FI in progetti su cui la Commissione ha espresso parere negativo;
- (c) altre proposte riguardanti il FI e basate sui principi generali enunciati negli orientamenti operativi del FI.

Per agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il comitato FI può formulare un parere favorevole sulle proposte della BEI riguardanti un'assegnazione globale (sovvenzioni in conto interessi e assistenza tecnica) o un'autorizzazione globale (prestiti e *equity*) che successivamente, senza ulteriore parere del comitato FI e/o della Commissione, la Banca può ripartire in sottoassegnazioni a favore di singoli progetti secondo i criteri indicati nell'assegnazione o nell'autorizzazione globale, compresa la sottoassegnazione massima per progetto.

Gli organi direttivi della BEI possono inoltre chiedere, di tanto in tanto, al comitato FI di pronunciarsi su tutte le proposte di finanziamento o su alcune categorie di proposte di finanziamento.

- 4. È responsabilità della BEI sottoporre in tempo utile al comitato FI le questioni che ne richiedono l'approvazione o il parere, secondo quanto previsto rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Le proposte presentate per parere al comitato FI sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli orientamenti operativi del FI.
- 5. La BEI coopera strettamente con la Commissione e, se opportuno, coordina le operazioni con i donatori. In particolare:
 - (a) la BEI prepara o rivede insieme alla Commissione gli orientamenti operativi del FI di cui al paragrafo 2, lettera a); la BEI è responsabile del rispetto degli orientamenti e garantisce che i progetti finanziati rispettino le norme sociali e ambientali internazionali e siano coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Cotonou, con i principi generali della politica di sviluppo dell'Unione e con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali;
 - (b) la BEI chiede il parere della Commissione quando mette a punto le strategie d'investimento, i programmi di attività e i documenti di indirizzo generale;
 - (c) la BEI informa la Commissione sui progetti che amministra a norma dell'articolo 18, paragrafo 1. Nella fase di valutazione di un progetto, la BEI chiede il parere della Commissione sulla sua coerenza con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali o eventualmente con gli obiettivi generali del FI;
 - (d) salvo nei casi delle sovvenzioni in conto interessi che rientrano nell'assegnazione globale di cui al paragrafo 3, lettera a), nella fase di valutazione di un progetto la BEI chiede inoltre l'accordo della Commissione su tutte le proposte di sovvenzioni in conto interessi ricevute dal comitato FI con riguardo alla loro conformità all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di Cotonou e ai criteri definiti negli orientamenti operativi del FI.

Se la Commissione non notifica un parere negativo entro tre settimane dalla presentazione di una proposta, si ritiene che abbia espresso parere favorevole o che la abbia approvata. Per quanto riguarda i pareri sui progetti del settore finanziario o del settore pubblico e l'accordo sulle sovvenzioni in conto interessi, la Commissione può chiedere che la proposta finale di progetto le sia presentata, per parere o approvazione, due settimane prima di essere inviata al comitato FI.

6. La BEI non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 3 senza il parere favorevole del comitato FI.

Se il comitato FI esprime parere favorevole, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare la BEI può decidere di non dar seguito alla proposta. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione i casi in cui decide di non dar seguito.

Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la BEI decide sulla proposta secondo le proprie procedure e, nel caso del FI, conformemente agli orientamenti operativi del FI e alle strategie di investimento approvate dal comitato FI.

Se il comitato FI esprime un parere negativo su una proposta di concessione di sovvenzioni in conto interessi, la BEI può accordare il prestito in questione non in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo.

Alle condizioni stabilite negli orientamenti operativi e purché l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento del FI rimanga invariato, la BEI può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento del FI su cui il comitato FI ha espresso parere favorevole ai sensi del paragrafo 3 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il comitato ha espresso parere favorevole. In particolare la BEI può decidere un aumento fino al 20% dell'importo del prestito o dell'investimento del FI.

Per i progetti con sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo di Cotonou, un tale aumento può risultare nell'aumento proporzionale del valore della sovvenzione in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo. Se, per i progetti di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo di Cotonou, è richiesto un aumento del valore della sovvenzione, la BEI chiede al comitato FI di formulare un parere prima di concederlo.

7. La BEI gestisce gli investimenti e tutti i fondi del FI in linea con gli obiettivi dell'accordo di Cotonou. In particolare può partecipare agli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il FI investe e può impegnare e modificare i diritti detenuti dal FI e dare il relativo scarico, conformemente agli orientamenti operativi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Partecipazione di un paese o di una regione terzi

Per garantire coerenza e efficacia all'assistenza dell'Unione, la Commissione può decidere che paesi in via di sviluppo non ACP e organismi di integrazione regionale cui partecipano gli Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionali e possono beneficiare dell'assistenza dell'Unione prevista da altri strumenti finanziari dell'Unione per l'azione esterna possono beneficiare dei fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno se il progetto o il programma in esame è di natura regionale o transfrontaliera e se è conforme all'allegato IV, articolo 6, dell'accordo di Cotonou. I paesi e territori d'oltremare ("PTOM") ammissibili all'assistenza dell'Unione in forza della decisione [...] e le regioni ultraperiferiche dell'Unione possono anch'essi partecipare ai progetti e ai programmi di cooperazione regionale; il finanziamento inteso a consentirne la partecipazione si aggiunge ai fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno. Viene tenuto presente l'obiettivo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri, le loro regioni ultraperiferiche, i PTOM e gli Stati ACP e, se necessario, sono creati meccanismi di coordinamento. I documenti di strategia, i programmi indicativi pluriennali, i programmi d'azione e le misure di cui all'articolo 9 del presente regolamento possono contenere disposizioni sui fondi corrispondenti e sui tipi di finanziamento previsti dal regolamento finanziario dell'11° FES.

Articolo 18

Monitoraggio, relazioni e valutazione dell'assistenza FES

1. La Commissione e la BEI monitorano periodicamente le proprie azioni e riesaminano i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi. La Commissione esegue inoltre valutazioni d'impatto e valuta l'efficacia delle proprie azioni e politiche settoriali e l'efficacia della programmazione, eventualmente tramite valutazioni esterne indipendenti. Le valutazioni, basate sui principi delle buone prassi dell'OCSE/DAC, verificano la realizzazione degli obiettivi specifici, se necessario in termini di uguaglianza di genere, e formulano raccomandazioni per migliorare gli interventi futuri.

La BEI informa periodicamente la Commissione circa l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse dell'11° FES che amministra, secondo le procedure definite negli orientamenti operativi del FI.

2. La Commissione trasmette per informazione le relazioni di valutazione agli Stati membri, tramite il comitato FES, e alla BEI. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.
3. Nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento, la Commissione coinvolge in misura opportuna tutti gli interessati e, se del caso, può effettuare valutazioni congiunte con Stati membri dell'UE e partner dello sviluppo.

4. La Commissione esamina i progressi compiuti nell'esecuzione dell'11° FES e presenta ogni due anni al Consiglio, a partire dal 2016, una relazione su esecuzione, risultati e, per quanto possibile, principali effetti e conseguenze dell'assistenza finanziaria dell'Unione. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. La relazione biennale rende conto, per l'esercizio precedente, delle misure finanziate, dei risultati di verifiche e valutazioni, del coinvolgimento dei partner dello sviluppo interessati e dell'esecuzione degli impegni e stanziamenti di pagamento suddivisi per paese, regione e settore di cooperazione.
6. La relazione valuta i risultati dell'assistenza avvalendosi, per quanto possibile, di indicatori specifici e misurabili che rendono conto del suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Cotonou. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni delle valutazioni degli esercizi precedenti.
7. L'Unione e gli Stati membri procedono a un esame di rendimento, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti e i risultati e l'incidenza dell'aiuto fornito. L'esame è effettuato in base a una proposta elaborata dalla Commissione.
8. La BEI informa il comitato FI dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del FI. Conformemente all'allegato II, articolo 6 ter, dell'accordo di Cotonou, a metà e al termine del periodo di applicazione dell'11° FES si procede a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del FI. La valutazione intermedia è effettuata da esperti esterni indipendenti, in cooperazione con la BEI, e messa a disposizione del comitato FI.

Articolo 19

Spesa per l'azione per il clima e la biodiversità

Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva per l'azione per il clima e la biodiversità. I finanziamenti assegnati nel quadro del FES sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE ("marcatori di Rio"), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrato nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione europea, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e la biodiversità al livello dei programmi d'azione, delle misure individuali e delle misure speciali di cui all'articolo 9, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e delle relazioni annuali.

Articolo 20

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 21
Misure transitorie

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11° FES, le misure transitorie sotto forma di programmi d'azione, misure individuali, misure speciali e programmi d'azione specifici per le spese di supporto di cui all'articolo 9 sono finanziate da un meccanismo di transizione per l'11° FES, composto dalle rimanenze dei precedenti FES e dagli importi disimpegnati da progetti previsti nell'ambito di precedenti FES. Questo meccanismo di transizione può coprire anche le sovvenzioni in conto interessi e l'assistenza tecnica connessa ai progetti di cui all'articolo 2, lettera d), dell'accordo interno. Queste misure transitorie servono a facilitare l'attuazione dei documenti di programmazione.

I fondi impegnati nel quadro del meccanismo di transizione sono contabilizzati nell'ambito dell'11° FES. Le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno del 9° e del 10° FES sono ridotte di conseguenza.

Ai fini dell'attuazione delle misure transitorie, continua a applicarsi il regolamento finanziario del 10° FES fino all'entrata in vigore del regolamento finanziario dell'11° FES.

Articolo 22
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino alla data finale di applicazione dell'accordo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente